

cetto di « causa estranea non imputabile al debitore » (1038), non si può determinare la vera portata di questa « causa estranea » risalendo ad un concetto *assoluto* d'imprevedibilità e d'inevitabilità. L'inevitabile e l'imprevedibile sono due termini *astratti* e, perciò, *relativi*, subordinati alle cognizioni umane ed alla natura dei singoli rapporti. Uno stesso sinistro può, in relazione ad una data persona o ad un dato negozio, considerarsi fortuito, e non invece rispetto ad altra persona o ad altro negozio (1039). Se, ad esempio, un capitano, entrando senza pilota in un porto, porta la sua nave ad urtare contro un battello sommerso e non segnalato, potrà imputare quel sinistro al caso — poichè egli non poteva conoscere un ostacolo invisibile e non segnalato — soltanto quando nessuna legge gli avesse imposto di ingaggiare un pilota. Esistendo, per contro, una disposizione siffatta, esula del tutto il fortuito, poichè il sinistro ridiventa prevedibile (è, infatti, per averlo previsto che la legge impone il pilota) per il fatto stesso dell'omissione, e ridiventa evitabile perchè il Capitano l'avrebbe certamente evitato se si fosse valso del pilota, che, appunto perchè tale, è tenuto a conoscere tutte le difficoltà dell'ingresso nei porti alla cui sicurezza è preposto. Possiamo, dunque, concludere col De Ruggiero, « che v'ha fortuito dove cessa nel dato rapporto concreto la necessità di preveggenza e l'obbligo di una particolare cura per evitarlo » (1040).

Quanto alla seconda domanda che ci siamo posta, cioè se il capitano possa liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico, al di fuori della prova del fortuito, bisogna rispondere affermativamente: poichè, in tanto il capitano si presume in colpa, in quanto la contravvenzione all'art. 504 ed il danno stiano fra di loro come causa ad effetto. La presunzione insita negli art. 496, 2° comma, e 505, deve considerarsi *juris tantum*,

(1038) Tale definizione è data dall'art. 96 del progetto del nuovo cod. civ. ital., in cui sono fusi gli art. 1225 e 1226.

(1039) Cfr. POLACCO, *loc. cit.*; COVIELLO, *Del caso fortuito in rapporto all'estinzione dell'obbligazione*, Lanciano, Carabba, 1895, pag. 17; F. LONGO, *Del caso fortuito e del rischio e pericolo in materia di obbligazioni*, Napoli, Tip. della Crit. forense, 1894, pag. 75 segg.

(1040) DE RUGGIERO, *op. cit.*, II, pag. 129.